



Commento relativo all'ordinanza dell'USAV sulla detenzione e il trattamento di animali selvatici (Ordinanza sugli animali selvatici)

Dicembre 2014

I. Introduzione

La presente ordinanza concretizza le disposizioni dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) per quanto concerne la detenzione e il trattamento di animali selvatici. Tra le altre cose, sono precisate le prescrizioni per le singole specie animali in materia di parchi, alimentazione e misure di cura. La definizione di *animali selvatici* si trova all'articolo 2 capoverso 1 lettera b OPAn.

Gli articoli 4 (Protezione dal rumore), 6 (Immobilizzazione) e 14/15 (Quaglie) sono stati stralciati a causa di un'altra modifica dell'ordinanza. Alcune di queste disposizioni sono riprese nell'OPAn.

II. Spiegazioni relative ai singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Gli animali da laboratorio, così come gli animali selvatici nel settore della sperimentazione animale, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ordinanza poiché i requisiti concernenti la loro detenzione e il loro trattamento sono già sanciti nell'OPAn e nell'ordinanza del 1° settembre 2010 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA; RS 455.61). Sono esclusi dal campo di applicazione dell'ordinanza anche i cervi e i ratiti tenuti nei giardini zoologici.

Articolo 2 Pascoli e alimentazione

Le disposizioni riguardano la detenzione di animali selvatici erbivori che vengono tenuti all'aperto e che si nutrono principalmente di alimenti nel parco (pascolo). Occorre dunque prestare particolare attenzione alla cotica erbosa nei parchi. La densità di occupazione va adattata in modo tale che la ricrescita naturale della vegetazione sia possibile ovunque. In alternativa, è possibile prevedere pascoli di rotazione. In tal caso, ogni parcella di pascolo deve soddisfare le condizioni poste ai parchi per animali selvatici, ovvero la totalità degli animali dispone in misura sufficiente di protezione dalle condizioni meteorologiche, zone di ritiro, spazi per l'abbeveramento e altre strutture

secondo i requisiti particolari dell'allegato 2 OPAn. Gli alimenti non possono essere sporchi. La qualità insufficiente degli alimenti e la scarsa igiene possono causare danni di tipo acuto o cronico alla salute degli animali. Se necessario, gli alimenti di base devono essere offerti in apposite mangiatoie. Inoltre, occorre garantire che ogni animale, a prescindere dalla sua posizione gerarchica o dal suo stato fisico, possa accedere alla quantità di alimenti sufficiente.

Articolo 3 Protezione dalle condizioni meteorologiche e suolo

L'articolo si riferisce ai parchi per animali selvatici all'aperto. Tutti gli animali devono potersi riparare in un luogo protetto in caso di necessità. In inverno, tale luogo offre riparo dal freddo e dall'umidità, in estate dal sole. La protezione dalle condizioni meteorologiche può anche essere costituita da strutture naturali come rocce sporgenti o gruppi di alberi. Tuttavia, in condizioni estreme, occorre poter assicurare che le esigenze in materia di protezione rimangano soddisfatte.

Le zone dove gli animali transitano molto, come gli spazi per il foraggio o l'abbeveramento o gli spazi in cui gli animali restano spesso (per riposarsi e coricarsi), non devono trovarsi in un avvallamento e sono da pulire frequentemente. Se necessario, la consistenza del suolo in queste zone deve essere migliorata, per esempio consolidandola con marna, pavé e/o rendendola più permeabile all'acqua. Anche il truciolato può migliorare la composizione del suolo, anche se deve essere sostituito periodicamente.

Articolo 4 Illuminazione

Valgono i principi definiti nell'osservazione preliminare J dell'allegato 2 OPAn. Se possibile si deve garantire che il parco sia illuminato con luce naturale. In caso di illuminazione complementare artificiale, la qualità della luce è estremamente importante. La frequenza, lo spettro e la qualità del chiarore devono soddisfare le esigenze degli animali.

Nel complesso l'illuminazione – dunque anche la durata e l'intensità – va adattata alle condizioni nello spazio vitale naturale degli animali. In particolare bisogna considerare la capacità di percezione della luce delle varie specie animali (p. es. i pappagallini ondulati percepiscono la luce dei tubi fluorescenti come un chiarore, il che può rappresentare una notevole sofferenza per gli animali).

Sezione 2: Animali da circo

Articolo 5 Requisiti per i parchi di dimensioni ridotte

Fondamentalmente, per gli animali da circo valgono le stesse condizioni di detenzione come per tutte le altre detenzioni di animali selvatici. Se in determinate località di rappresentazione le dimensioni minime non possono essere rispettate, è possibile ridurle in base all'articolo 95 capoverso 2 OPAn. Le superfici dei parchi ridotte sono permesse solo per gli animali selvatici che sono impiegati nel programma attuale della tournée o che sono addestrati per rappresentazioni future (conformemente all'art. 95 cpv. 2 lett. a OPAn: «che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico»). In base all'esperienza, di regola questi animali eseguono un allenamento al giorno e fanno parte di uno o due spettacoli.

L'articolo 5 precisa le esigenze per i parchi di dimensioni ridotte. La superficie di un parco interno può essere ridotta al massimo del 30 per cento, quella del relativo parco esterno deve essere pari almeno a quella del parco interno (lo spazio per la rappresentazione in caso di riduzione del parco esterno è dunque nettamente superiore al 30 per cento). Le disposizioni strutturali in base all'allegato 2 OPAn, rubrica «Requisiti particolari» devono essere rispettate in ogni caso per la rispettiva specie animale.

Le occupazioni accessorie per i luoghi di rappresentazione in cui le superficie minime per i parchi interni ed esterni di cui all'allegato 2 OPAn non sono rispettate, devono garantire agli animali almeno tre unità di occupazione e di movimento dentro e fuori dal parco distribuite sulla giornata. Tali unità comprendono, per esempio, allenamento o addestramento, partecipazione a spettacoli ma anche misure di cura (p. es. doccia per gli elefanti) oppure, grazie a una struttura del parco più variata, l'occupazione tramite la ricerca di porzioni di cibo difficilmente raggiungibili. È indispensabile che le possibilità di occupazione offerte soddisfino le esigenze di ciascuna specie animale. Solo eccezionalmente durante la tournée la superficie del parco (interno ed esterno, calcolati insieme) può essere ridotta di oltre il 30 per cento. Pertanto la permanenza in località di rappresentazione con parchi di dimensioni così ridotte deve avvenire a distanza di almeno 14 giorni. Una situazione del genere si presenta per esempio nel caso di un parco per tre cammelli, se la superficie del parco esterno è inferiore a 200 m² (parco interno secondo l'allegato 2 OPAn: 8 m² per animale; parco esterno: 300 m² per tre animali).

Art. 6 Rinuncia all'addestramento e all'allenamento

Quando si cambiano le località di rappresentazione, gli animali sono trasportati e sottoposti a tanti stimoli. Inoltre, nei giorni di pausa non vi sono spettacoli. In queste due situazioni si può dunque rinunciare al lavoro nel maneggio. Tuttavia, in caso di riduzione della superficie, gli animali devono essere occupati in altro modo, con la ricerca di cibo difficilmente raggiungibile o con misure consone alla specie.

Articolo 7 Autorizzazione di tournée per circhi

Questa autorizzazione è una forma di autorizzazione specifica per i circhi, per le detenzioni professionali di animali selvatici di cui all'articolo 90 capoversi 1 e 2 OPAn. Per poter garantire la loro attività di controllo, le autorità esecutive devono sapere dove e quando il circo fa tappa e quando sono previsti giorni di pausa. L'autorità di rilascio è determinata conformemente all'articolo 94 capoverso 3 OPAn. L'articolo 7 punta a uniformare le autorizzazioni per le tournée.

Sezione 3: Cervi

Le disposizioni di questa sezione non valgono per i parchi di cervi negli zoo gestiti secondo criteri scientifici, si rinvia all'articolo 1 della presente ordinanza.

Gli zoo devono essere liberi di scegliere di delimitare i parchi per i cervi con materiali diversi rispetto alle classiche recinzioni metalliche a maglia. I parchi degli zoo sono solo in parte paragonabili ai vasti parchi all'aperto nella detenzione agricola. Solitamente negli zoo i cervi non sono tenuti nei pascoli e i giovani animali hanno la possibilità di nascondersi in posti diversi rispetto all'erba alta.

Articolo 8 Parchi

I passaggi e le aree dei parchi stretti rappresentano un pericolo di ferimento qualora gli animali si incastrino oppure sono delle vere e proprie trappole per quelli che sono cacciati dagli esemplari dominanti. In particolare durante il periodo in cui i cervi portano i palchi, gli esemplari assediati possono essere facilmente bloccati lungo la recinzione o bloccati mentre lottano incrociando i palchi.

L'insufficiente usura normale degli zoccoli rappresenta un rischio per la salute visto che possono crescere eccessivamente e deformarsi causando infezioni. Pertanto, il suolo deve permettere l'usura sufficiente della sostanza cornea. I cerbiatti appena nati non seguono subito la madre nella natura. Nei primi giorni di vita si adagiano nell'erba alta o nella vegetazione densa in posizione raggomitolata. Per questo, nel periodo in cui le femmine partoriscono, la vegetazione nel parco deve essere abbastanza densa e alta da permettere tale comportamento naturale.

Articolo 9 Recinti

L'altezza e la tipologia delle recinzioni devono garantire che né i cani né i predatori selvatici riescano a entrare nel parco e che i cervi non possano fuoriuscire o impigliarsi con i palchi nelle recinzioni. Se un animale resta incastrato con la testa o gli arti nel recinto, cercherà di liberarsi fino a raggiungere l'esaurimento. Ciò può portare a gravi ferite o alla morte. La larghezza delle maglie dei recinti deve essere adeguata alla specie che vive nel parco.

Sezione 4: Ratiti

Le disposizioni di questa sezione non valgono per i parchi di ratiti negli zoo gestiti secondo criteri scientifici. Gli zoo devono essere liberi di scegliere di delimitare i parchi per i ratiti con materiali diversi rispetto alle classiche recinzioni metalliche a maglia. I parchi degli zoo sono solo in parte paragonabili ai vasti parchi all'aperto nella detenzione agricola. Solitamente negli zoo i ratiti non sono tenuti nei pascoli.

Articolo 10 Trattamento dei ratiti

Spesso i ratiti tendono a cibarsi di oggetti abbandonati, come mozziconi di sigaretta e rifiuti, il che comporta un notevole rischio per la salute. Per tale motivo sono necessari controlli periodici e nei pressi dei parchi occorre apporre cartelli ben visibili che segnalano le dovute indicazioni e i divieti.

Articolo 11 Accesso al pascolo

A decorrere dalla nona settimana di vita, gli animali giovani iniziano a muoversi sempre più spesso senza essere guidati dai genitori. A partire da questo momento, occorre garantire loro l'accesso illimitato a un pascolo. Sono ammesse limitazioni solo in caso di condizioni meteorologiche particolarmente cattive.

Articolo 12 Parchi

I requisiti relativi ai parchi devono garantire ai ratiti di poter soddisfare il loro comportamento e le loro esigenze naturali e favorire così il benessere degli animali. In particolare, la disposizione delle superfici dei parchi e i rilievi del terreno devono consentire di correre (il terreno non deve essere troppo piatto).

Articolo 13 Recinti

Le recinzioni dei parchi devono essere ben riconoscibili e impossibili da scavalcare per gli animali. I recinti devono essere sufficientemente alti ed essere costruiti in modo robusto. Eventualmente si possono attaccare nastri (colorati) all'altezza degli occhi degli animali.

L'uso di recinti elettrificati è vietato. In particolare quando le condizioni meteorologiche sono umide o bagnate, anche solo il fatto di toccare un recinto di questo tipo con singole piume può provocare una scarica elettrica che causa reazioni di spavento con conseguenti lesioni.

Articolo 14 Alimentazione

Gli alimenti per ratiti devono essere puliti, freschi e consistere principalmente in foraggio grezzo. Se gli alimenti sono distribuiti in quantità sufficienti in diversi posti, possibilmente nella stessa composizione, ogni animale ne riceve la quantità giusta indipendentemente dalla sua posizione a livello gerarchico. I minerali ricchi di calcio sono importanti per lo sviluppo di ossa, artigli, piume e dello strato corneo del becco. Le pietre per la digestione (gastroliti) servono agli animali per la triturazione meccanica degli alimenti e contribuiscono così a un'assunzione efficiente delle sostanze nutritive. Le sostanze minerali contenute nelle pietre per la digestione si dissolvono lentamente e sono costantemente utilizzati dall'organismo. Anche se i ratiti che si cibano di foraggio verde possono coprire in ampia misura il loro fabbisogno idrico con gli alimenti assunti, è importante mettere loro a disposizione abbeveratoi, in particolare nei mesi caldi.

Sezione 5: Pesci

Art. 15 Requisiti per bacini di raccolta e stagni

Nei bacini esterni artificiali e negli stagni bisogna garantire che una parte della superficie dell'acqua sia sempre in ombra affinché i pesci si possano proteggere da una forte irradiazione solare. Inoltre, nelle zone in ombra si creano delle zone di ritiro protette e, nei bacini in cui l'acqua non è mischiata intensamente, delle lievi differenze di temperatura che possono contribuire al benessere dei pesci. Durante i mesi invernali, le misure per creare ombra artificialmente non sono necessarie perché l'insolazione è più debole e non contribuisce praticamente al riscaldamento della temperatura dell'acqua. Tramite la posizione più orizzontale del sole, si creano automaticamente delle zone d'ombra nei bacini.

Solitamente le sponde coperte da alberi offrono ombra a sufficienza. Se i pesci sono tenuti in acque con sponde coperte da alberi è possibile rinunciare alle misure artificiali per creare l'ombra. I pesci possono proteggersi dalla forte irradiazione solare anche

rifugiandosi nelle zone più profonde. Pertanto nei bacini e negli stagni profondi più di 2 m è possibile rinunciare alle misure artificiali per creare l'ombra.

Le zone in cui è presente una corrente motivano i pesci a nuotare attivamente e possono così migliorare il comfort. Queste zone devono essere predisposte in maniera adeguata alla specie di pesce.

Art. 16 Struttura di acquari e stagni per pesci ornamentali

Negli acquari i pesci devono vivere in un ambiente che corrisponda il più possibile al loro habitat naturale. Le strutture permettono agli animali di ritirarsi e di nascondersi, evitando loro di essere disturbati o sottoposti a stress.

Sezione 6: Serpenti velenosi non pericolosi

Art. 17

Per la detenzione privata di serpenti velenosi è fondamentale necessaria un'autorizzazione per la detenzione di animali selvatici. In base all'articolo 89 lettera h OPAn, si definiscono quali serpenti non sono ritenuti pericolosi e per i quali non è necessaria un'autorizzazione. La lista corrispondente è riportata nell'allegato della presente ordinanza e si basa su dati dimostrati scientificamente. La nomenclatura delle specie menzionate fa riferimento alla banca dati *Reptile Database* (www.reptile-database.org), che gode di un ampio riconoscimento.